



N.30294

Sent.251/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

composta dai Magistrati:

Vito TENORE

Presidente rel.

Gabriele VINCIGUERRA

Giudice

Pia MANNI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 30294 del registro di segreteria, nei confronti di:

Carlo Alberto Redi, C.F. RDECLL49C27G388P, nato a Pavia, il 27.3.1949

e ivi residente in Via del Carmine n. 3, assistito e difeso nel presente procedimento dall'avv. Stefano Nesor (CF NSPSFN47T20F205L), ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Cadore n. 36 per

delega allegata al presente atto Comunicazioni:

stefano.nesor@milano.pecavvocati.it - fax. 02-55192705

ascoltata *per relationem*, nell'odierna udienza del 26.10.2022 la relazione del

Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico

Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.Francesco Foggia,

e dell'avv.Stefano Nesor per il convenuto;

viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.

FATTO

1. Con atto di citazione del 28.4.2022 la Procura Regionale conveniva innanzi a questa Sezione il soggetto in epigrafe, professore ordinario di zoologia a tempo pieno presso l'Università di Pavia all'epoca dei fatti (Dipartimento di Biologia e Biotecnologie "L. Spallanzani" dell'Università di Pavia), esponendo quanto segue:

a) che con nota del 22 marzo 2019, il Direttore Generale dell'Università di Pavia aveva notiziato la Procura contabile del mancato riversamento, da parte del Prof. Carlo Alberto Redi, degli emolumenti percepiti per lo svolgimento dell'attività di consigliere del CdA Fondazione IRCCS San Matteo, nominato in tale incarico, in data 10 giugno 2015, dal Sindaco del Comune di Pavia, che lo aveva designato quale rappresentante del Comune dal 21 luglio 2015 al 28 dicembre 2018;

b) che l'Ateneo di Pavia non aveva mai autorizzato tale incarico e che il Prof. Redi aveva sempre attestato, pur all'uopo sollecitato dalla Fondazione, l'assenza di cause di incompatibilità con l'incarico di Consigliere del CdA;

c) che, in data 23 gennaio 2019, l'Ateneo pavese, dopo aver informato con missiva 5.12.2018 il docente della assenza di autorizzazione in atti, aveva richiesto al Prof. Redi il riversamento entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, dei compensi percepiti dalla Fondazione IRCCS San Matteo per lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di amministrazione della Fondazione;

d) che il Prof. Redi, anziché provvedere al riversamento del dovuto, aveva chiesto all'amministrazione, con istanza del 30 gennaio 2019, la revisione in autotutela del provvedimento emesso in proprio pregiudizio sulla base di un parere *pro veritate* redatto dal Prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari,

che riteneva che l'incarico svolto dal Prof. Redi non rientrasse tra quelli vietati dalla legge ed aveva inoltre chiesto all'Ateneo di adottare "ora per allora" una autorizzazione postuma;

e) che le deduzioni fatte pervenire in riscontro al notificato invito a dedurre non erano risultate idonee a superare l'ipotesi accusatoria;

f) che la pretesa attorea non era prescritta, dovendosi ancorare il *dies a quo* alla data del decorso dei 30 gg successivi alla richiesta da parte dell'Università di riversamento dei compensi rivolta al proprio docente in data 23 gennaio 2019, alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 26/2019/QM;

g) che la doverosa previa autorizzazione era prescritta, oltre che dall'art.53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001, dall'art. 6, comma 10 legge 240/2010 ed anche dall'art.8 lett.b) del Regolamento di Ateneo, adottato dal Rettore dell'Università di Pavia con i decreti 595/2012 e 1369/2014;

h) che alcuna autorizzazione postuma era possibile, come statuito dalla sentenza n. 11811/2020 della Cassazione, essendo tale autorizzazione tardiva "*ontologicamente incompatibile con la finalità dell'istituto della previa autorizzazione*" in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. 165 del 2001;

i) che, oltre ad aver arrecato un danno erariale per mancato riversamento delle somme *ex art.53, co.7, d.lgs. n.165*, pari ad euro 100.344,01 lordi (euro 13.776,38 n.q. membro CdA + euro 800,00 per gettoni, per il 2015, euro 27.371,42 n.q. membro CdA + euro 600,00 per gettoni, per il 2016, euro 28.893,60 n.q. membro CdA, per il 2017, euro 28.902,61 n.q. di membro CdA, per il 2018 – doc.8-11), il Prof. Redi, aveva violato l'obbligo di

esclusività che gli derivava dall'opzione esercitata per il regime lavorativo a tempo pieno, provocando una evidente alterazione del sinallagma contrattuale, in danno dell'Ateneo pavese, per un importo pari alla differenza tra la retribuzione che gli era stata corrisposta quale docente a tempo pieno e quella che, invece, il convenuto avrebbe dovuto ottenere per il "tempo definito", cagionando un danno di euro 186.665,33 lordi (euro 45.277,15 per il 2015, euro 45.851,90 per il 2016, euro 47.768,14 per il 2017 ed euro 47.768,14 per il 2018 – doc.11-bis).

Tutto ciò premesso, la Procura chiedeva la condanna del convenuto al pagamento a favore dell'Università di Pavia della somma complessiva lorda di euro 287.009,34 (euro 100.344,01 lordi per il danno da mancata entrata *ex art. 53, co. 7-bis, d.lgs. 165/2001* ed euro 186.665,33 lordi per danno da violazione del sinallagma contrattuale).

2. Si costituiva il prof. Redi, difeso dall'avv. Stefano Nespor, eccependo:

a) che la designazione da parte del Comune di Pavia del prof. Redi presso il CdA della Fondazione IRCCS San Matteo, già in passato a favore di altri docenti universitari, era dovuta all'alta competenza del prescelto;

b) che tale incarico era un fatto notorio sul piano mediatico-giornalistico, come tale conosciuto dal Rettore dell'Ateneo che, con dichiarazione 13.9.2022 in atti (doc.27 difesa), aveva riconosciuto di sapere dell'incarico svolto dal prof.Redi sin dall'estate 2015, ma di aver appreso della assenza di autorizzazione solo nel dicembre 2018 (invitando poi il docente a riversare l'introito all'ateneo a gennaio 2019); tale conoscenza da parte dell'Ateneo era confermata da dichiarazione 16.9.2022 in atti della dott.ssa Varasio, Direttrice Generale dell'Ateneo (all. 28 difesa);

c) che ambo i predetti organi apicali universitari avevano comunque confermato in dette dichiarazioni la autorizzabilità dell'incarico suddetto in assenza di motivi ostativi;

d) che i compensi erogati a favore del prof. Redi non erano stati comunicati all'Università dalla Fondazione San Matteo, non mettendo dunque l'Ateneo perfettamente a conoscenza della circostanza;

e) la prescrizione parziale del credito attoreo per le differenze stipendiali, a fronte di invito a dedurre notificato il 27.1.2022, di mancata pregressa richiesta restitutoria dell'Ateneo e di condotta non connotata da occultamento doloso, con conseguente prescrizione dei ratei stipendiali antecedenti al 31.12.2017;

f) la prescrizione parziale del credito anche per gli importi dell'attività extralavorativa non autorizzata corrisposti nel quinquennio precedente la notifica dell'invito, dunque fino al 27.1.2017, in quanto la richiesta restitutoria dell'Università del 23.1.2019 non aveva effetti interruttivi, non contenendo importi e formule rituali di messa in mora;

g) che la mancata preventiva autorizzazione del prof. Redi allo svolgimento dell'incarico rappresentava una mera omissione a carattere formale rispetto a una situazione il cui carattere sostanziale (autorizzabilità) risultava invece pacifico secondo il regolamento di Ateneo, anche alla luce del fatto che il conferente era soggetto pubblico legato da convenzione con l'Università;

h) che alcun danno per violazione del sinallagma lavorativo era ipotizzabile, quale differenza tra retribuzione di docente a tempo pieno e docente a tempo definito, in quanto l'attività extralavorativa oggetto di causa

era consentita anche a professori a tempo pieno *ex art. 6, comma 10, l. n.240 del 2010* secondo cui: *“I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l’università di appartenenza, a condizione comunque che l’attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’università di appartenenza”*; in ogni caso, la Procura non aveva fornito prova alcuna che il prof. Redi avesse arrecato danno alla propria Università sotto il profilo di un minore impiego delle “energie” didattiche derivante dall’incarico presso la Fondazione e la tesi della Procura rimaneva non provata ed anzi smentita dalla documentata produttività del convenuto nell’arco temporale di parallelo espletamento di incarico nel CDA della Fondazione IRCCS San Matteo (docc.17-24 e 29 Procura);

i) che difettava comunque l’elemento soggettivo della condotta ascritta, a fronte di attività espletabile e non vietata;

j) che, in ordine al quantum, la Procura aveva sviluppato un conteggio errato in eccesso nell’ambito del presunto danno per la differenza di impiego tra tempo pieno e tempo definito per la somma complessiva di 45.277,15 euro in relazione al 2015 (computata per tutte le mensilità retributive comprese nell’anno e non dei soli mesi dal 21.7.2015 corrispondenti all’inizio dell’incarico extralavorativo) e che il computo degli importi reclamati andava effettuato al netto degli oneri fiscali e previdenziali;

k) che, comunque, sussistevano i presupposti per la riduzione dell'addebito contestato.

Tutto ciò premesso, la difesa del convenuto chiedeva il rigetto della domanda, la parziale prescrizione della stessa o, in via gradata, una più equa determinazione del *quantum* contestato.

3. All'udienza dibattimentale del 26.10.2022, udita *per relationem* la relazione del Magistrato designato, prof.Vito Tenore, le parti costituite sviluppavano poi i propri argomenti. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La questione sottoposta al vaglio della Sezione concerne un tema ormai arato sul piano giurisprudenziale, seppur con alcune oscillazioni, e concernente la violazione dell'art.53, co.6-7bis, del d.lgs. n.165 del 2001 a seguito dell'espletamento di attività extralavorative non autorizzate o non autorizzabili (situazioni equiparate da univoca giurisprudenza contabile) da parte di pubblici dipendenti, comportante un danno da mancato versamento del relativo importo percepito da terzi all'amministrazione di appartenenza, a cui la Procura aggiunge un ulteriore, e ben astrattamente ipotizzabile (sulla diversità etiologica e teleologica tra le due voci di danno che ne consente, se provate, la corretta cumulativa reclamabilità da parte della Procura cfr. C.conti, sez.Lombardia 3.2.2020 n.11 e id., 27.4.2021 n.148) danno da violazione del regime "a tempo pieno" da parte del convenuto professore universitario, con conseguenti riflessi in punto di maggiorazioni retributive percepite illegittimamente.

2. Sulla *ratio* della norma afferente la prima voce di danno reclamata (*ex*

art.53, co.7, d.lgs. n.165 cit.) e sul suo inquadramento sistematico nell'ambito del generale principio di esclusività delle prestazioni nel lavoro pubblico *ex art.98 cost.*, è sufficiente il rinvio a precedenti specifici, i cui enunciati generali sono da intendere qui ribaditi in ordine al riparto basico tra attività vietate (art.60 segg., richiamato dall'art.53, co.1, d.lgs. n.165 del 2001 e dall'art.6, co.9, l. n.240), attività autorizzabili (art.53, co.2 e 7, d.lgs. n.165 del 2001) e attività liberalizzate (art.53, co.6, d.lgs. n.165 cit.) ed alle conseguenze derivanti dall'espletamento di attività vietate o non autorizzate *ex art.53, co.7, d.lgs. n.165: ex pluribus*, C.conti, sez.Lombardia, 27.4.2021 n.148; id., 3 febbraio 2020 n.11; id., 7 maggio 2019 n. 94; id., 25 novembre 2014 n. 216, id., 30 dicembre 2014 n. 233, id., 16 aprile 2015 n.54, id., 12 ottobre 2018 n.199; id., 31 ottobre 2018 n. 216.

Ma il caso in esame presenta una significativa variante rispetto ai tradizionali giudizi di questa Corte su "comuni" pubblici dipendenti "incarichisti", riguardando un professore universitario, appartenente, come tale, a carriera non privatizzata retta, anche sul piano delle attività extralavorative vietate, autorizzabili o liberalizzate, da un peculiare regime, distinto a seconda che si tratti di professori a tempo pieno o a tempo definito, e, come ben delineato dalle recenti pronunce C.conti, sez.Lombardia, 27.4.2021 n.148 e 3 febbraio 2020 n.11, significativamente diverso da quello al quale sono sottoposti i restanti pubblici dipendenti, ovvero quello normato dall'art.11, co.5, d.P.R. n.382 del 1980 e soprattutto, oggi, dall'art.6, co.9 e 10, l. n.240 del 2010, da coordinare con i precetti generali dell'art.53, d.lgs. n.165 citato, operanti anche per le carriere pubbliche non privatizzate.

Difatti, in base all'art.6, co.10, l. n.240 cit., "*I professori e i ricercatori*

a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali”.

3. Va premesso, prima di analizzare il merito alla stregua dei predetti canoni normativi, che, dopo alcune incertezze iniziali, è oggi pacifica la giurisdizione esclusiva di questa Corte sul mancato versamento delle somme dovute dal pubblico dipendente alla propria amministrazione ai sensi dell’art.53, co.7, d.lgs. n165, e che la disposizione di cui al comma *7 bis* dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotta dalla legge n. 190 del 2012, nell’attribuire testualmente la giurisdizione alla Corte dei Conti, non riveste carattere innovativo, ma si pone in "rapporto di continuità regolativa" con l’orientamento giurisprudenziale già delineatosi, con la conseguenza che la regola da essa esplicitata a livello di fonte legale era valida anche in precedenza, sia nell’attuale che nella pregressa formulazione (anteriore alla novella apportata dalla l. n.190 del 2012): così Cass., sez.un., 14.1.2020 n. 415; id., sez.un., 26.6.2019 n.17124; id., sez.un., 2.11.2011 n.22688; id., sez.un., 22 dicembre 2015, n. 25769, in sintonia con pregresso e lungimirante indirizzo di questa sezione espresso, tra le altre, con sentenza C.conti, sez.Lombardia, 25 novembre 2014 n. 216, vero e proprio *leading case* in materia.

Pertanto, al pari di quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione in riferimento all’art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale

ha disposto per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, con l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato dall'amministratore all'ente locale le norme di carattere processuale attribuenti la giurisdizione alla Corte dei conti (Cass. sez.un., 30 giugno 1999, n. 360, Cass., sez.un., 6 giugno 2002, n. 8229, Cass., sez.un., 9 febbraio 2010, n. 2786), l'anzidetta disposizione del comma 7 *bis*, per il principio *tempus regit actum*, è da ritenersi applicabile comunque ai giudizi di responsabilità instaurati dopo l'entrata in vigore della legge (che lo ha introdotto: legge n. 190 del 2012), ancorché per fatti commessi in epoca anteriore (così testualmente Cass., sez.un., 26.6.2019 n.17124 cit.).

Quanto, poi, al profilo che attiene alla posizione della P.A. di appartenenza del dipendente percettore di compenso in difetto di autorizzazione, se tale Amministrazione non si attivi, anche in via giudiziale, facendo valere l'inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro, per ottenerne il riversamento nel proprio bilancio e abbia, invece, a tal fine agito il Procuratore contabile, in ragione della responsabilità erariale di cui alla tipizzata fattispecie legale *ex art. 53, commi 7 e 7 bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001, non potrà più la medesima Amministrazione promuovere azione per ottenere detto riversamento, con conseguente sterilizzazione della possibilità di un conflitto di giudicati. Infatti, è da escludere, stante il divieto del *bis in idem*, una duplicità di azioni attivate contestualmente che - seppure recanti la propria specificità - tendono a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione per ciascuna di esse, lo stesso identico *petitum* (predeterminato dal legislatore) in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica

fonte (quella legale) e cioè i compensi percepiti dal dipendente pubblico in difetto di autorizzazione allo svolgimento dell'incarico che li ha determinati, i quali una volta soltanto possono essere oggetto di recupero al fine di essere destinati al bilancio dell'amministrazione di appartenenza di quel dipendente.

Per concludere sul punto, la giurisdizione di questa Corte sussiste oggi per il danno erariale nascente dal mancato versamento delle somme dovute dal pubblico dipendente alla propria amministrazione ai sensi dell'art.53, co.7, d.lgs. n.165, quale che sia la data di espletamento delle attività extralavorative (nella specie dal 21 luglio 2015 al 28 dicembre 2018 per il prof.Redì).

4. Sempre in via preliminare, in perfetta sintonia con l'accurata pronuncia delle sezioni riunite di questa Corte 31.7.2019 n.26, va ribadita la giurisdizione secondo rito ordinario tipico di questa Corte, come già chiarito anche da questa Sezione con risalente sentenza n. 31 del 2012, in sede di appello (cfr. Corte dei conti, Sezione I, sent. n. 406 del 2014) e in sede di decisione del conseguente ricorso per Cassazione (cfr. Cass. sez.un., n. 25769 del 2015, oltre che nel precedente nomofilattico di cui alla sent. Cass. sez.un. n. 22688 del 2011), in quanto collegata alla prospettazione di un "danno" conseguente alla violazione dell'obbligo di riversamento di cui all'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001: va escluso, dunque, che, nella fattispecie, si versi in una fattispecie di sanzioni pecuniarie irrogate dalla Corte dei conti, quale disciplinata *ex artt.* 133 e seguenti del d. lgs. 26 agosto 2016 n. 174. La condotta omissiva del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, di cui al successivo art. 53, co.7 *bis*, dà quindi luogo ad un'ipotesi autonoma di responsabilità amministrativa tipizzata, a

carattere risarcitorio del danno da mancata entrata per l'amministrazione di appartenenza del compenso indebitamente percepito e che deve essere versato in un apposito fondo vincolato. Dalla natura risarcitoria di tale responsabilità consegue l'applicazione degli ordinari canoni sostanziali e processuali della responsabilità, con rito ordinario, previa notifica a fornire deduzioni di cui all'art. 67 c.g.c.

5. Va, ancora preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione con riferimento alla prima voce afferente l'espletamento di attività extralavorativa non autorizzata, in quanto, come ribadito da univoca giurisprudenza di questa Corte (tra le tante C.conti, sez.Lombardia, 27.4.2021 n.148), appare ben evidente, alla luce del basilare parametro dell'art.2935 c.c., alla cui stregua va letto l'art. 1, co. 2 della legge 14.1.1994 n. 20 (*"il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in 5 anni decorrenti dalla data in cui è stata realizzata la condotta produttiva del danno"*), che la percepibilità, intesa come "conoscibilità obiettiva" da parte del vertice datoriale del danno erariale contestato al prof. Redi per mancato riversamento *ex art.53, co.7, TUPI*, va individuata nella data dell'accertamento, nel 2018, dei fatti da parte del vertice universitario e segnalati a questa Corte nel 2019.

Che poi il Rettore dell'Ateneo, prof.Rugge, con dichiarazione 13.9.2022 in atti (doc.27 difesa), abbia riconosciuto di sapere dell'incarico svolto dal prof.Redi sin dall'estate 2015, ma di aver appreso della assenza di autorizzazione solo nel dicembre 2018 e che tale conoscenza da parte dell'Ateneo è stata confermata da dichiarazione 16.9.2022 in atti della dott.ssa Varasio, Direttrice Generale dell'Ateneo (all. 28 difesa), non incide in punto di prescrizione della pretesa attorea, avendo comunque l'Università

richiesto al prof.Rugge la refusione pecuniaria ex art.53, co.7, d.lgs. n.165 in data 23.1.2019 *ergo* nel quinquennio che comprende l'intero arco temporale oggetto di causa. Tale richiesta di refusione, unitamente alla previa missiva 5.12.2018 (doc.4 e 5 Procura), è ben chiara nel far riferimento all'incarico *de quo* e ai relativi importi, per cui la stessa è connotata da tutti i crismi che la giurisprudenza ha da sempre indicato per gli idonei atti di messa in mora del debitore, contrariamente a quanto dedotto dalle difese del Redi.

Tale approdo non può invece valere per la seconda voce di danno da differenze retributive percepite dal 21 luglio 2015 al 28 dicembre 2018 dal prof.Redi, in quanto la richiesta di refusione predetta del 23.1.2019 non ha riguardato tale voce di danno, contestata dalla Procura solo con invito a dedurre notificato il 27.1.2022, di mancata pregressa richiesta restitutoria dell'Ateneo e di condotta non connotata da occultamento doloso. Da ciò discenderebbe la prescrizione dei ratei stipendiali antecedenti al 31.12.2017 ove tale pretesa creditoria non si palesasse infondata nel suo prioritario merito, come si vedrà nel successivo punto 7.

6. Venendo dunque al merito, circa la prima voce contestata dalla Procura, afferente la mancata richiesta di autorizzazione per l'incarico esterno di componente del CdA della Fondazione predetta, è pacifico tra le parti che la stessa non sia stata previamente richiesta dal convenuto come suo obbligo legale e regolamentare. Difatti, osserva il Collegio, tale doverosa autorizzazione era prescritta, oltre che dall'art.53, co.7, d.lgs. n.165 del 2001, dall'art. 6, comma 10, legge 240/2010 ed anche dall'art.8 lett.b) del Regolamento di Ateneo, adottato dal Rettore dell'Università di Pavia con i decreti 595/2012 e 1369/2014. Il prof Redi, pur doverosamente a conoscenza

del quadro normativo e regolamentare afferente il suo *status* di accademico, non ha dunque chiesto tale previa autorizzazione, né la fattuale conoscenza dell'incarico espletato da parte del Rettore, dei vertici universitari o dei *media* configura un assenso tacito o una rassicurante indicazione per un pubblico dipendente qualificato, quale è un accademico, circa la libera espletabilità dell'incarico. Tale conclusione non è messa in discussione dalla presenza di accordi tra Fondazione conferente l'incarico ed Università di appartenenza, in quanto tali moduli convenzionali di portata generale non obliterano la necessità di richiedere le prescritte autorizzazioni lavoristiche individuali ancorchè conseguenziali ad accordi basici di più ampia portata.

Nè alcuna rilevanza assume il fatto che, come pur innegabilmente provato dalla difesa, l'incarico *de quo* era autorizzabile e non precluso dalla predetta normativa legislativa e regolamentare ai professori anche a tempo pieno quale il Redi: difatti, la previa autorizzazione serve a valutare la sua concreta compatibilità con le mansioni svolte e a prevenire conflitti di interesse. Prova ne sia che la giurisprudenza ha escluso la possibilità di autorizzazioni tardive sananti (Cass., sez.II, 19.1.2022 n.1623; id., sez.II, 18.6.2020 n.11811; Cons.St., sez.II, 2.11.2016 n.4590; Cass., sez.lav., 20.5.2020 n.9289; id., sez.lav., 8.7.2011 n.15098; Tar Emilia, Parma, 17.7.2017 n.263; id., 5.5.2017 n.191), essendo tale autorizzazione tardiva ontologicamente incompatibile con la predetta finalità dell'istituto della previa autorizzazione in base al disposto di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. 165 del 2001.

La pretesa attorea sul punto è dunque pienamente provata.

7. Venendo alla seconda voce di danno reclamata dalla Procura, come ben colto dalla accurata difesa del prof.Redi, alcun danno per violazione del sinallagma lavorativo è invece ipotizzabile, quale differenza tra retribuzione di docente a tempo pieno e docente a tempo definito, in quanto l'attività extralavorativa oggetto di causa, occasionale ed unica, era consentita anche a professori a tempo pieno *ex art. 6, comma 10, l. n.240 del 2010*, per cui non può trovare qui applicazione il noto filone giurisprudenziale riguardante l'espletamento di ben più assorbenti e sistematiche attività continuative libero professionali (ancorchè "camuffate" da attività consulenziali o di studio) da parte di professori a tempo pieno, attività non solo vietate a questi ultimi, ma anche, di regola (e salvo accurata prova contraria), aventi evidenti ricadute sulla minor resa qualitativa e temporale del docente che operi *contra legem* in modo professionale.

A ciò aggiungasi la assorbente circostanza che la Procura non ha fornito prova alcuna, neppur presuntiva, che il prof. Redi, con tale unico incarico esterno, abbia arrecato danno alla propria Università sotto il profilo di un minore impiego delle proprie "energie" didattiche e scientifiche. Anzi, la tesi della Procura è stata smentita dalla difesa con ampia produzione della documentata produttività del convenuto nell'arco temporale di parallelo espletamento di incarico nel CDA della Fondazione IRCCS San Matteo (v. attività ed risultati universitari in docc.17-24 e 29 Procura).

Tale approdo del Collegio, sulla inipotizzabilità di un danno automatico e presunto da differenze stipendiali, è stato già fatto proprio da questa Corte in diverse ipotesi (C.conti, sez. Lombardia n. 100/2022; 360/2021, n. 354/2021, n. 68/2020; id., sez.III d'Appello, n. 7/2020).

Da ciò discende il rigetto della seconda pretesa attorea.

8. Venendo al *quantum* della prima ed unica voce di danno qui acclarata ed al connesso elemento psicologico (profili da trattare unitariamente per i motivi infraprecisati), pare evidente al Collegio la peculiarità della vicenda *sub iudice*, connotata da un solo incarico esterno espletato dal prof.Redi, dalla natura scientifica e pubblicistica dello stesso in quanto svolto a favore di una Fondazione IRCCS, dall'esistenza di convenzioni tra questa Fondazione e l'Università di appartenenza del convenuto (segno di una comunanza di fini scientifici con reciproco utile ritorno istituzionale), dalla conoscenza da parte del Rettore e della direttrice generale (v.sopra) dell'incarico espletato dal prof. Redi "sin dal 2015" presso l'IRCCS San Matteo, dalla tardiva e come tale censurabile verifica da parte del Rettore e della DG della sussistenza o meno di una autorizzazione datoriale all'incarico, dalla qualifica non giuridica ma tecnica del prof.Redi (non tenuto, come tale, ad una piena conoscenza del regime autorizzatorio, evidentemente non chiaro anche agli abulici vertici universitari), dalla pacifica e piena autorizzabilità (ma non in sanatoria) dell'incarico in quanto occasionale e consentito in assenza di conflitti di interesse.

Il concorso di tutti tali elementi induce il Collegio a qualificare nel peculiare caso di specie come gravemente colposa, ma non dolosa, l'omissione del prof. Redi nel richiedere all'Università la prescritta autorizzazione e a ritenere corresponsabile del danno, sul piano concausale, anche il Rettore prof.Rugge. Quest'ultimo, con la predetta contraddittoria dichiarazione 13.9.2022 in atti (doc.27 difesa), ha infatti riconosciuto di sapere dell'incarico svolto dal prof.Redi sin dall'estate 2015, ma di aver

appreso della assenza di autorizzazione solo nel dicembre 2018 e tale conoscenza da parte dell'Ateneo è stata confermata da dichiarazione 16.9.2022 in atti della dott.ssa Varasio, Direttrice Generale dell'Ateneo (all. 28 difesa).

Orbene, il Rettore, quale organo apicale istituzionalmente deputato al rilascio di autorizzazioni all'espletamento di incarichi esterni da parte di suoi docenti, con tale dichiarazione ha platealmente evidenziato di sapere che il prof. Redi svolgeva un incarico esterno e dunque il prof. Ruggie "doveva" (e non solo "poteva") sapere se per tale incarico egli stesso aveva o meno rilasciato autorizzazione. Aver abdicato a tale doverosa ed immediata valutazione, concorre, sul piano etiologico-causale e psicologico (con colpa molto grave) al 50% al danno qui contestato dalla Procura al solo prof. Redi. Ne consegue che l'importo ascritto al convenuto, pari euro 100.344,01 lordi per il danno da mancata entrata *ex art.53, co.7-bis, d.lgs. 165/2001* (euro 13.776,38 n.q. membro CdA + euro 800,00 per gettoni, per il 2015, euro 27.371,42 n.q. membro CdA + euro 600,00 per gettoni, per il 2016, euro 28.893,60 n.q. membro CdA, per il 2017, euro 28.902,61 n.q. di membro CdA, per il 2018: v doc.8-11 Procura), va ridotto ad euro 50.172,00.

Tale importo, stante la occasionalità (*rectius* unicità) dell'incarico non autorizzato, la formazione non giuridica del convenuto, la consapevolezza in capo al prof Redi della conoscenza datoriale del proprio incarico, la finalità non egoistica ma pur sempre istituzionale dell'incarico esterno (tra l'altro soggetto legato da convenzioni di collaborazione con l'Ateneo) ben può essere ridotto ad euro 30.000,00 equitativamente ad oggi già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.

	Resta impregiudicata ogni eventuale ed ulteriore iniziativa della	
	Procura nei confronti dei possibili coautori del danno qui acclarato e	
	necessariamente ridotto per l'apporto di terzi, essendo tra l'altro sconcertante,	
	per la sua contraddittorietà, la condotta del Rettore prof.Rugge che, da un lato,	
	dichiara a questa Corte (doc.27 Procura in atti) di sapere dell'incarico presso	
	la Fondazione San Matteo del prof.Redi sin dal 2015 ma di essersi accorto	
	solo nel 2018 (pur essendo egli stesso a dover autorizzare incarichi ai propri	
	professori) della assenza di propria autorizzazione, e, dall'altro, segnala alla	
	Procura erariale nel 2019 un danno che ha concorso a causare tollerando una	
	situazione di illegalità in cui versava il prof.Redi.	
	In ordine al computo al lordo e non al netto di tale somma, ritiene il	
	Collegio, pur non condividendo gli approdi interpretativi degli apicali organi	
	nomofilattici, di dover quantificate la stessa al lordo delle imposte e delle altre	
	ritenute previdenziali e fiscali secondo la più recente giurisprudenza delle	
	Sezioni Riunite di cui questa Sezione deve necessariamente prendere atto	
	(cfr., sul punto, Corte dei conti, Sez. Riunite, n.24/2020/QM e	
	n.13/2021/QM).	
	Il parziale accoglimento della domanda attorea e la peculiarità della	
	vicenda, giustificano pienamente la compensazione delle spese di lite.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando, ogni altra pretesa respinta, CONDANNA	
	Carlo Alberto Redi , C.F. RDECLL49C27G388P, nato a Pavia, il 27.3.1949,	
	al pagamento della somma, ad oggi già rivalutata, di euro 30.000,00, oltre	

interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo. Compensa le
spese di lite.

Così deciso in Milano il 26.10.2022.

Il Presidente relatore
Vito Tenore
Firmato digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/11/2022

IL DIRIGENTE